

la richiesta di sottoposizione a visita medico legale al fine di valutare la diminuzione attitudinale psico-fisico;

seguivano varie comunicazioni tra il legale indicato ed il Ministero della difesa, senza particolari risultati;

seguivano ulteriori richieste di sottoposizione dell'interessato alla visita medico legale, mentre nelle more veniva stilata perizia con la quale veniva accertata una percentuale di invalidità intesa come valutazione complessiva del danno anatomico e funzionale, nella misura dell'80 per cento con pari ripercussioni sulle possibilità lavorative future;

in data 20 marzo 2003 il legale interpellato provvedeva a far pervenire agli organi preposti del Ministero della difesa, conteggio dell'ammontare presunto dovuto, sulla base delle valutazioni peritali;

l'ammontare della somma presunta dovuta è stata quantificata in euro 621.845,87 oltre interessi dall'evento e rivalutazione monetaria;

veniva dal Ministero interpellata l'avvocatura dello Stato di Torino, per il prescritto parere;

in data 18 agosto 2004 il Ministero rispondeva che la richiesta risarcitoria del danno biologico non poteva essere accolta per intervenuta prescrizione ex articolo 2947 comma primo del codice civile;

in seguito nel mese di ottobre 2004 veniva accreditata presso il c/c bancario del signor M.R. una somma pari ad euro 13.059,57 a titolo di equo indennizzo, dove però si faceva presente che la categoria di appartenenza non era la quarta bensì la seconda categoria; aggiornamento di categoria a seguito di visita svoltasi nell'anno 1998 e quindi indubbiamente somma questa da rivedersi in quanto difetta nel *quantum*;

a parere del legale interpellato, la prescrizione non è intervenuta, in primo luogo in quanto vi sono state prima dell'intervento del legale numerose lettere di richiesta risarcimento, contatti con gli enti

preposti dal Ministero, visite medico legali, tutte attività atte a evidenziare il continuo e costante interessamento del danneggiato; in secondo luogo, perché tali patologie non possono essere definite in un periodo così breve quale quello statuito dal codice civile all'articolo 2947 comma 1, ossia cinque anni —:

se non ritenga vista la complessività del caso e la gravità dei danni subiti dal signor M.R. di far esaminare il caso dagli uffici competenti;

se non ritenga di fornire puntuali informazioni al mancato riconoscimento del danno biologico richiesto dall'interessato. (3-05126)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

per le olimpiadi di Torino sono state fatte spese faraoniche il cui ammontare non è chiaro;

sono molti gli articoli pubblicati sui vari quotidiani che hanno affrontato il tema delle olimpiadi invernali del 2006 e della gestione del « Toroc » a capo delle stesse;

sembrerebbe che i vertici manageriali abbiano ricevuto come buonuscita rispettivamente un milione e mezzo ed un milione —:

se quanto riferito in premessa corrisponda al vero;

in caso negativo, a quanto ammonti il reale importo dei buonuscita.

(2-01704)

« Perrotta ».

Interrogazioni a risposta orale:

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

come si evince da una nota dell'Assoconsum, la « Plada » azienda specializzata nella produzione di latte artificiale è stata condannata dall'Antitrust a pagare una multa di 3.022.000 euro per il caro latte dei neonati;

il Garante ha preso in esame un periodo di tempo che va dal 2000 al 2004, ossia da quando ci fu la prima multa per vedere se, da allora, la politica sui prezzi fosse cambiata;

in Italia il latte artificiale costa mediamente il 150 per cento in più, con punte, addirittura, del 300 per cento per il latte di partenza, ossia quello che accompagna il bambino dalla nascita fino ai primi mesi, invece, per quello di proseguimento il costo va dal 100 al 200 per cento in più —:

quali iniziative anche normative si intendano adottare, alla luce di quanto descritto in premessa, al fine di tutelare le famiglie italiane in relazione ad una spesa, come quella per il latte artificiale, che tanto incide sul bilancio delle stesse. (3-05118)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

come si evince da una nota dell'Assoconsum, la « Humana Italia » azienda specializzata nella produzione di latte artificiale è stata condannata dall'Antitrust a pagare una multa di 1.377.000 euro per il caro latte dei neonati;

il Garante ha preso in esame un periodo di tempo che va dal 2000 al 2004, ossia da quando ci fu la prima multa per vedere se, da allora, la politica sui prezzi fosse cambiata;

in Italia il latte artificiale costa mediamente il 150 per cento in più, con

punte, addirittura, del 300 per cento, per il latte di partenza, ossia quello che accompagna il bambino dalla nascita fino ai primi mesi, invece, per quello di proseguimento il costo va dal 100 al 200 per cento in più —:

quali iniziative anche normative si intendano adottare, alla luce di quanto descritto in premessa, al fine di tutelare le famiglie italiane in relazione ad una spesa, come quella per il latte artificiale, che tanto incide sul bilancio delle stesse.

(3-05119)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

come si evince da una nota dell'Assoconsum, la « Milupa » azienda specializzata nella produzione di latte artificiale è stata condannata dall'Antitrust a pagare una multa di 938.000 euro per il caro latte dei neonati;

il Garante ha preso in esame un periodo di tempo che va dal 2000 al 2004, ossia da quando ci fu la prima multa per vedere se, da allora, la politica sui prezzi fosse cambiata;

in Italia il latte artificiale costa mediamente il 150 per cento in più, con punte, addirittura, del 300 per cento, per il latte di partenza, ossia quello che accompagna il bambino dalla nascita fino ai primi mesi, invece, per quello di proseguimento il costo va dal 100 al 200 per cento in più —:

quali iniziative anche normative si intendano adottare, alla luce di quanto descritto in premessa, al fine di tutelare le famiglie italiane in relazione ad una spesa, come quella per il latte artificiale, che tanto incide sul bilancio delle stesse.

(3-05120)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

come si evince da una nota dell'Assoconsum, la « Nutricia » azienda specializzata nella produzione di latte artificiale è stata condannata dall'Antitrust a pagare una multa di 629.000 euro per il caro latte dei neonati;

il Garante ha preso in esame un periodo di tempo che va dal 2000 al 2004, ossia da quando ci fu la prima multa per vedere se, da allora, la politica sui prezzi fosse cambiata;

in Italia il latte artificiale costa mediamente il 150 per cento in più, con punte, addirittura, del 300 per cento, per il latte di partenza, ossia quello che accompagna il bambino dalla nascita fino ai primi mesi, invece, per quello di proseguimento il costo va dal 100 al 200 per cento in più —:

quali iniziative anche normative si intendano adottare, alla luce di quanto descritto in premessa, al fine di tutelare le famiglie italiane in relazione ad una spesa, come quella per il latte artificiale, che tanto incide sul bilancio delle stesse. (3-05121)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

come si evince da una nota dell'Assoconsum, la « Nestle Italia » azienda specializzata nella produzione di latte artificiale è stata condannata dall'Antitrust a pagare una multa di 3.300.000 euro per il caro latte dei neonati;

il Garante ha preso in esame un periodo di tempo che va dal 2000 al 2004, ossia da quando ci fu la prima multa per vedere se, da allora, la politica sui prezzi fosse cambiata;

in Italia il latte artificiale costa mediamente il 150 per cento in più, con punte, addirittura, del 300 per cento, per il latte di partenza, ossia quello che ac-

compagna il bambino dalla nascita fino ai primi mesi, invece, per quello di proseguimento il costo va dal 100 al 200 per cento in più —:

quali iniziative anche normative si intendano adottare, alla luce di quanto descritto in premessa, al fine di tutelare le famiglie italiane in relazione ad una spesa, come quella per il latte artificiale, che tanto incide sul bilancio delle stesse. (3-05122)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

come si evince da una nota dell'Assoconsum, la « Heinz Italia » azienda specializzata nella produzione di latte per l'infanzia è stata condannata dall'Antitrust a pagare una multa di 279.000 euro per il caro latte dei neonati;

il Garante ha preso in esame un periodo di tempo che va dal 2000 al 2004, ossia da quando ci fu la prima multa per vedere se, da allora, la politica sui prezzi fosse cambiata;

in Italia il latte artificiale costa mediamente il 150 per cento in più, con punte, addirittura, del 300 per cento, per il latte di partenza, ossia quello che accompagna il bambino dalla nascita fino ai primi mesi, invece, per quello di proseguimento il costo va dal 100 al 200 per cento in più —:

quali iniziative anche normative si intendano adottare, alla luce di quanto descritto in premessa, al fine di tutelare le famiglie italiane in relazione ad una spesa, come quella per il latte artificiale, che tanto incide sul bilancio delle stesse. (3-05123)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

come si evince da una nota dell'Assoconsum, la « Milte Italia » azienda specializzata nella produzione di latte artifi-

ziale è stata condannata dall'Antitrust a pagare una multa di 198.000 euro per il caro latte dei neonati;

il Garante ha preso in esame un periodo di tempo che va dal 2000 al 2004, ossia da quando ci fu la prima multa per vedere se, da allora, la politica sui prezzi fosse cambiata;

in Italia il latte artificiale costa mediamente il 150 per cento in più, con punte, addirittura, del 300 per cento, per il latte di partenza, ossia quello che accompagna il bambino dalla nascita fino ai primi mesi, invece, per quello di proseguimento il costo va dal 100 al 200 per cento in più —:

quali iniziative anche normative si intendano adottare, alla luce di quanto descritto in premessa, al fine di tutelare le famiglie italiane in relazione ad una spesa, come quella per il latte artificiale, che tanto incide sul bilancio delle stesse.

(3-05124)

LUCIDI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la EUR SpA è una società a capitale pubblico controllata per il 90 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze e per il 10 per cento dal comune di Roma, che chiude il proprio bilancio semestrale al 30 giugno 2005 con un utile ante imposte di 5,2 milioni di euro, confermando così un andamento positivo registrato già nell'anno precedente;

la EUR SpA è socio unico (100 per cento) di Eurfacility SpA (ex Eurnetcity), società operante sia nei servizi *low-tech* che *high-tech* con un bilancio in attivo dopo tre anni di perdite;

nel mese di luglio 2005 il *management* di EUR SpA annuncia l'intenzione di assumere una iniziativa per la riorganizzazione di Eurfacility, ipotizzando per il ramo *low-tech* la cessione o l'affitto a Marco Polo SpA — in ragione dell'ingresso

di quest'ultima nel capitale azionario di EUR SpA nella misura del 33 per cento — mentre per il ramo *high-tech* la cessione a Cosmic SpA;

la proposta di cessione del ramo *high-tech* a Cosmic SpA non viene sostenuta da alcuna motivazione specifica;

il 7 ottobre 2005 non viene raggiunto alcun accordo tra sindacati e Cosmic SpA in relazione alla cessione del ramo d'azienda *high-tech*, visto che la società acquirente non ha presentato alcun piano industriale né garanzie sul futuro occupazionale dei lavoratori ceduti e la cedente EUR SpA non ha ritenuto di poter fornire alcuna garanzia sindacale agli altri dipendenti temporaneamente ancora a carico di Eurfacility, prima che vengano ceduti a Marco Polo SpA;

già lo scorso anno Eurfacility era stata sottoposta ad una procedura di mobilità con il licenziamento di un terzo del personale, determinato dallo stato di crisi in cui versava il settore delle telecomunicazioni; pochi mesi dopo, grazie ad importanti commesse nei servizi tecnologici da parte della Pubblica Amministrazione e la gestione dei contratti di Facility Management per conto della stessa EUR SpA, si è conseguito un risanamento finanziario tale da consentire nuove assunzioni nel corso del 2005 —:

quali siano le valutazioni relative alla cessione da parte di una società controllata dal Ministero dell'economia e dal comune di Roma di un *asset* strategico per lo sviluppo della città di Roma come quello tecnologico ad una società privata;

quali siano le motivazioni per cui non sono state invitate, attraverso un'iniziativa pubblica, altre imprese a candidarsi all'acquisto del ramo d'azienda *high-tech*, misurandone la credibilità in relazione al rilievo pubblico dei diversi piani industriali presentati, e comunque quale sia la cifra che sarà corrisposta per la cessione;

quali strumenti di tutela dei lavoratori intende adottare, trattandosi di una

società controllata dal Ministero dell'Economia, fornendo garanzie sui livelli occupazionali sia per i lavoratori eventualmente ceduti che per gli altri. (3-05125)

Interrogazioni a risposta scritta:

GALVAGNO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate della regione Piemonte stanno procedendo al recupero a tassazione delle indennità erogate a imprenditori agricoli, nell'ambito delle procedure espropriative, dal Consorzio Alta Velocità Torino Milano (CA.V.TO.MI.) per l'occupazione temporanea di terreni da destinare ad aree di cantiere;

l'articolo 49 del decreto legislativo n. 325 del 2001, prevede che l'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette a procedimento espropriativo, necessarie per la corretta esecuzione dei lavori ed il successivo articolo 50 stabilisce che in tali casi è dovuta al proprietario un'indennità;

l'indennizzo conseguente ad un atto d'imperio adottato per superiori ragioni di interesse pubblico, ha lo scopo di ristorare non integralmente, secondo i principi generali in materia, la perdita di valore e di reddito conseguente alla temporanea distrazione dalla destinazione originaria dei fondi;

è principio generale in materia di procedimenti espropriativi per pubblica utilità, che il provvedimento autoritativo possa essere sostituito da un atto di cessione volontaria (definitiva o temporanea a seconda che si tratti di esproprio o occupazione temporanea), di forma privatistica ma di rilevanza pubblica, allo scopo di abbreviare i tempi a favore della amministrazione procedente attraverso la collaborazione del privato, come del resto previsto anche dall'articolo 11 della legge n. 241 del 1990;

in tal senso si è già espressa la stessa Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 54 del 31 luglio 2002, in cui, aderendo all'orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. 18 luglio 1994, n. 6710; Cass. 12 luglio 1994, n. 6554; Cass. 6 dicembre 1984, n. 6424), ha attribuito alla cessione volontaria effettuata nell'ambito del procedimento di espropriazione, la natura di contratto di diritto pubblico equipollente al provvedimento ablativo e con effetti analoghi a quelli propri del decreto di espropriazione;

in un'altra risoluzione, la n. 72 del 18 maggio 2001, la stessa Amministrazione afferma che «il legislatore ha ritenuto rilevante la circostanza che le cessioni di cui si tratta si inseriscono comunque nell'ambito di un procedimento espropriativo e che producono gli stessi effetti del decreto di esproprio evitandone gli inconvenienti »;

quanto al trattamento tributario la giurisprudenza (Comm. Regionale Campania 13/2004) in applicazione dell'articolo 11 della L. 413/1991, di tenore uguale all'articolo 35 del T.U. 2001, è unanime nel ritenere che il legislatore assoggetta a tassazione, quali redditi diversi, esclusivamente le plusvalenze derivanti dalle cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria escludendo, conseguentemente, i terreni ad uso agricolo;

la natura risarcitoria, forfettaria, dell'indennizzo per occupazione temporanea, allo stesso modo, predeterminato in base a criteri legislativi, esclude che possa essere assimilato ad un corrispettivo, anche quando sia collegato a procedimenti di natura volontaria;

approfonditi studi, effettuati in particolare nel territorio vercellese, hanno dimostrato peraltro che la prolungata destinazione a cantiere per la costruzione della linea di alta velocità ha compromesso gravemente le condizioni agronomiche dei terreni, che per lungo tempo subiranno penalizzazioni di tipo produttivo ed idraulico;

tali danni rendono evidente che i proprietari non si sarebbero mai assoggettati alle cessioni temporanee se non vi fossero stati costretti dalla certezza del procedimento autoritativo, di cui l'equivalente atto costituisce soltanto una facilitazione per l'amministrazione procedente che grazie ad esso abbrevia notevolmente il tempo di esecuzione dell'opera;

l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 2001/327, riproducendo sostanzialmente la precedente disciplina, ha definito le modalità di tassazione delle indennità di esproprio relative a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968;

il comma 6 dichiara soggette a tassazione, in qualità di redditi diversi, anche le indennità di occupazione, ma con esclusivo riferimento alle zone omogenee A, B, C e D; tale riferimento è tassativo, come riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 194 del 24 luglio 1998;

di conseguenza, le indennità di esproprio e le altre somme, comprese le indennità di occupazione temporanea, relative a terreni ubicati nelle zone di tipo E (agricole) sono soggette alle disposizioni di carattere generale in materia di tassazione;

l'articolo 6 del TUIR dispone, al comma 2, che le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti;

i redditi relativi all'attività agricola sono rappresentati dal reddito catastale agrario, che assorbe, in misura forfettaria, ogni altra erogazione (ad esempio, i premi comunitari e le indennità di esproprio);

la risoluzione ministeriale n. 9/2435 del 15 luglio 1980, ha testualmente affermato che «allorché trattasi di attività svolta sui terreni . . . rientrante nei limiti dell'attività considerata agricola.. i criteri

di determinazione del reddito sono quelli stabiliti ...per i redditi di natura fondiaria, i quali non tengono conto dei singoli elementi positivi e negativi, che concorrono, invece, alla formazione del reddito effettivo o della eventuale perdita. Pertanto, ... il reddito agrario dovrà essere determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo catastale, non assumendo alcuna rilevanza fiscale per l'impresa agricola che svolge attività che rientrano nella previsione del sopra richiamato articolo 28 (ora articolo 32 del TUIR), l'ammontare del risarcimento di cui trattasi » -:

se non si ritenga di confermare la natura risarcitoria delle indennità di occupazione temporanea percepite dagli imprenditori agricoli, e quindi la non assoggettabilità a tassazione, anche quando le somme siano percepite a seguito di accordo privatistico stipulato in sostituzione dell'atto d'imperio disposto dall'autorità espropriante. (4-17451)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

come segnalato all'interrogante dall'Assoconsum, il costo del metano è pari 2 centesimi al metro cubo, ma quando una famiglia italiana accende i fornelli, arriva a pagare 64 centesimi;

questo importo comprende le seguenti voci: 7,53 centesimi per la distribuzione sulle reti locali e urbane, 2,93 per il trasporto nazionale, 0,95 per lo stoccaggio, 3,84 per l'ingrosso, 2,39 per il dettaglio, 19,26 per la materia prima e 27,74 per le imposte;

tra le summenzionate voci emerge che il fisco ha un'incidenza rilevante pari al 42,9 per cento, così come, da non trascurare, il costo dell'approvvigionamento della materia prima;

dal giacimento al consumo finale si registra un incremento di oltre 30 volte —:

quali iniziative ritenga di dover adottare per favorire il ridimensionamento dei costi del gas metano. (4-17454)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

come segnalato all'interrogante dall'Assoconsum, in Europa è d'uso comprare i medicinali più comuni al supermarket, a prezzi da grande distribuzione;

in Italia il monopolio delle farmacie è rigidissimo nonostante un recente tentativo di liberalizzazione;

una delle cause dei considerevoli costi risiede nelle corporazioni e nelle norme che blindano la categoria dei farmacisti —:

quali misure ritengano di adottare al fine di ridurre i prezzi dei farmaci e rendere l'Italia concorrenziale al pari degli altri Paesi. (4-17462)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

PERROTTA. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

come si evince da una nota dell'Assoconsum, la « rete » può riservare spiacevoli sorprese ai navigatori;

in queste settimane sta circolando una mega truffa, architettata sufficientemente bene da ingannare parecchie persone;

sulla posta elettronica appare la home page di « Bancoposta », oppure dell'« Istituto bancario San Paolo di Torino », oppure di « Fineco » con la richiesta di scrivere il numero del proprio conto corrente, la password ed altri dati;

coloro che sono clienti di uno dei tre summenzionati istituti e per lo più se svolgono operazioni on line, potrebbero essere diventati vittima dell'inganno, così come è accaduto ad un pensionato di 55 anni che ha perso 7 mila euro —:

di quali informazioni dispongano i ministri interrogati in relazione ai casi sopra segnalati;

quali iniziative intenda comunque adottare il Governo per prevenire il ripetersi di vicende analoghe a quelle sopra descritte. (3-05132)

Interrogazioni a risposta scritta:

LION. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in diverse occasioni ha informato gli iscritti che le elezioni per il rinnovo del Consiglio si sarebbero tenute solo nel febbraio del 2006 dandone, tra l'altro notizia negli organi di stampa dell'Ordine;

sono state convocate improvvisamente le elezioni dell'Ordine, pubblicando due scarni avvisi il 20 e 21 settembre 2005, che facevano riferimento ad un regolamento elettorale sconosciuto ai più;

solo il 28 settembre 2005 è stata spedita una circolare ai candidati relativa al « regolamento interno delle procedure elettorali » e solo in pari data veniva pubblicato sul sito dell'Ordine;

l'8 ottobre 2005 15 candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine hanno ritirato contestualmente la propria candidatura, protestando per la mancanza di *par condicio* tra i candidati e la scarsa trasparenza nelle operazioni di voto per l'ausilio dei mezzi informatici il prossimo 28 ottobre 2005 si sarebbe concluso il procedimento interno sul ricorso avverso l'elezione del Consiglio dell'Ordine, procedimento che avrebbe potuto portare alla revoca del Consiglio che ha regolato e indetto le elezioni —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato perché sia ripristi-